

proposta di legge n. 411

a iniziativa del Consigliere Bellabarba

presentata in data 11 aprile 2014

PROMOZIONE DELLA CULTURA MUSICALE BANDISTICA E CORALE

Signori consiglieri,

la presente proposta di legge prevede che la Regione, nell'ambito della tutela e della valorizzazione dello spettacolo in tutte le sue forme di espressione artistica, promuova la diffusione della cultura musicale di tipo bandistico e corale anche al fine di tutelare e salvaguardare la tradizione musicale a carattere popolare.

La presente proposta di legge si compone di 5 articoli.

Gli interventi della presente proposta di legge sono diretti in particolare: ad incentivare la conoscenza e la pratica musicale al fine di tutelare e salvaguardare la tradizione musicale a carattere popolare, incentivando anche la realizzazione di attività di educazione e di corsi di formazione

musicale di tipo bandistico e corale. Gli interventi sono inoltre diretti a promuovere le iniziative di formazione e di aggiornamento dei docenti e dei maestri direttori di banda e di complessi corali, e al censimento, recupero e salvaguardia del patrimonio storico documentale e quello delle composizioni, anche attraverso progetti di catalogazione e conservazione, nonché a promuovere la produzione di nuovi repertori.

Con la presente proposta di legge la Giunta regionale istituisce il registro regionale delle bande e delle corali, con la finalità di promuovere in maniera organica questo importante settore nel contesto delle tradizioni popolari della nostra regione.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione promuove e valorizza la diffusione della cultura musicale di tipo bandistico e corale anche al fine di tutelare e salvaguardare la tradizione musicale popolare marchigiana.

2. La Regione in particolare sostiene le seguenti attività:

- a) promozione della conoscenza e della pratica musicale dei complessi bandistici e corali con sede nel territorio regionale;
- b) attività di studio e ricerca finalizzate allo sviluppo e alla diffusione della musica di tipo bandistico e corale;
- c) realizzazione di corsi di formazione musicale di tipo corale e bandistico;
- d) realizzazione di iniziative musicali bandistiche e corali di rilevante interesse artistico e la produzione di nuovi repertori;
- e) realizzazione di progetti di orientamento musicale di tipo bandistico e corale realizzati dalle scuole pubbliche;
- f) realizzazione di progetti di recupero, salvaguardia, catalogazione, conservazione del patrimonio storico-documentale relativo alla cultura musicale di tipo corale e bandistico.

Art. 2
(Destinatari degli interventi)

1. Sono destinatari degli interventi previsti all'articolo 1:

- a) i Comuni sede di complessi bandistici e corali iscritti al registro previsto all'articolo 3, per le attività previste al comma 2 dell'articolo 1;
- b) i complessi bandistici e corali con sede nel territorio regionale iscritti al registro previsto all'articolo 3;
- c) i soggetti pubblici o privati che promuovono la pratica e la conoscenza della cultura musicale di tipo bandistico e corale senza fini di lucro e con finalità educativo-culturali.

Art. 3
(Registro regionale delle bande e delle corali)

1. E' istituito presso la Giunta regionale il registro regionale delle bande e delle corali.

2. I criteri e le modalità per l'iscrizione al registro indicato al comma 1 sono stabiliti dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, tenendo conto dei seguenti principi:

- a) la previsione di uno statuto che assicura un ordinamento interno a base democratica;
- b) la costituzione con atto pubblico;

- c) la mancanza di finalità di lucro;
- d) la sede nel territorio regionale.

Art. 4

(Disposizioni di attuazione)

1. La Giunta regionale determina con proprio atto, sentita la commissione assembleare competente, le modalità ed i criteri per il finanziamento degli interventi previsti all'articolo 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria annuale.

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. Per gli interventi previsti da questa legge l'entità della spesa è stabilita a decorrere dall'anno 2015 con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1, a decorrere dall'anno 2015 sono iscritte nell'UPB 53103 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del Programma operativo annuale (POA).

SCHEDA DI ANALISI ECONOMICO - FINANZIARIA (ART. 8 L.R. 31/2001)

PdI concernente: Promozione della cultura musicale bandistica e corale

Iniziativa Consiglieri: Bellabarba

Articolo	Tipologia della spesa	Durata della spesa	Quantificazione della spesa		Copertura degli oneri
			2015	Anni successivi	
1	Finalità	Corrente	Continuativa		
2	Destinatari degli interventi	Senza oneri			
3	Registro regionale delle bande e delle corali	Senza oneri			
4	Disposizioni di attuazione	Senza oneri			
5	Norma finanziaria	Corrente	Continuativa	Legge finanziaria	Quota parte entrate regionali libere

POSIZIONE ORGANIZZATIVA
 CONSULENZA ECONOMICA-FINANZIARIA
 E SEGRETERIA DI COMMISSIONE
 IL RESPONSABILE
 (Dott.ssa Loretta Lispi)

